

29.5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. (Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «condizioni particolari di autonomia» è inserita la seguente: «responsabile»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Forme e condizioni particolari di autonomia responsabile, concernenti le materie oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma, possono essere attribuite alle Regioni che presentino idonei indici di virtuosità sulla base di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119, su proposta della Regione interessata, con legge approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione stessa.

Il Governo, entro un mese dal ricevimento della proposta della Regione interessata, promuove l'intesa e, quando questa è conclusa, presenta alle Camere un disegno di legge per l'attribuzione delle forme e condizioni particolari di autonomia responsabile».

Rubinato Simonetta

29.29.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: «e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere, in fine il seguente comma:

13. Per l'approvazione dello statuto della Regione Veneto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. La legge costituzionale di approvazione dello statuto non è comunque sottoposta a referendum nazionale.

Rubinato Simonetta

29.35.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: «e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto».

Rubinato Simonetta

29.8.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: autonomia aggiungere la seguente: responsabile.

Rubinato Simonetta

29.10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, con le seguenti: ad esclusione di quelle previste dalle lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace.

[Rubinato Simonetta](#)

29.11.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio *con le seguenti:* presenti idonei indici di virtuosità sulla base di parametri oggettivi di fabbisogni e costi, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119.

[Rubinato Simonetta](#)

32.3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32.
(*Modifiche all'articolo 119 della Costituzione*).

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 119. – I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno autonomia finanziaria certa di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno risorse autonome certe. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale dello Stato, nei limiti di parametri oggettivi di fabbisogni e costi.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province autonome, alle Città metropolitane e alle Regioni, anche a statuto speciale, di finanziare integralmente l'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province autonome, Città metropolitane e Regioni, anche a statuto speciale.

I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

[Rubinato Simonetta](#)

32.13.

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, dopo le parole: relativi bilanci *aggiungere le seguenti:* e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale.

[Rubinato Simonetta](#)

32.12.

Al comma 1, capoverso ART. 119, ovunque ricorrono, dopo le parole: Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, Province autonome.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, dopo le parole: Regioni *aggiungere le seguenti:*, anche a statuto speciale.

[Rubinato Simonetta](#)

33.01.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.
(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).

1. Al quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di gravi irregolarità o inadempienze nella gestione, l'incarico commissariale di cui all'articolo 120, secondo comma, non può essere attribuito al Presidente della Giunta».

[Rubinato Simonetta](#)